



COMUNE DI POZZUOLI

Città Metropolitana di Napoli

DECRETO DIRIGENZIALE N. 2 DEL 23/07/2024

OGGETTO: DECRETO DEFINITIVO DI ESPROPRIO EX ART. 42 BIS DPR 327/2001 DELLE UNITA' UBICATE NEL RIONE TERRA DEL COMUNE DI POZZUOLI, NELL'AMBITO DEL COMPARTO A

Il Comune di Pozzuoli, in persona dell'arch. Agostino Di Lorenzo, Dirigente della Direzione 5 - Coordinamento Urbanistica – Governo del Territorio – giusto Decreto del Sindaco di Pozzuoli n. 32/19 e successivo n. 19/22;

PREMESSO

- che a seguito dei fenomeni di bradisismo verificatisi nel Comune di Pozzuoli, nel marzo del 1970, i proprietari d'immobili nel Rione Terra o i loro danti causa, venivano sfrattati dalle abitazioni e/o negozi;
- che l'espropriazione degli immobili, compresi nel perimetro del Rione Terra di Pozzuoli, ex art. 3 Legge 475 del 19.07.1971, veniva disposta dal Provveditorato Regionale alle OO.PP. della Campania, che con Decreto n. 2704 2/VII/NA 54 del 15.09.1972, approvava il suddetto perimetro;
- che con tale legge speciale per Pozzuoli n. 475/71 veniva disposta dichiarazione di pubblica utilità;
- che il D.L. del 01/06/1971 n.290, convertito con L. 19/07/71 n.475, all'art.3, comma 2, così espressamente statuiva: *“le unità abitative, commerciali, artigiane e professionali del Rione Terra, per i peculiari valori storici ed ambientali dello stesso sono trasferite, a seguito di espropriazione, che avverrà a cura e spese dello Stato, al patrimonio disponibile del Comune”*; il terzo comma disponeva, poi, che: *“l'elenco degli immobili di cui al primo comma ed il perimetro del Rione Terra sono approvati con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici, sentita l'Amministrazione Comunale”*.
- che con Decreto n. 2704 2/VII/NA 54 del 15.09.1972, il Provveditorato Regionale alle OO.PP. approvava il perimetro del Rione Terra soggetto al provvedimento;
- che per gli immobili compresi in tale perimetro veniva disposta l'espropriazione dal Provveditorato Regionale OO.PP della Campania;

-che il Comune di Pozzuoli, avendo già regolarizzato i rapporti con gran parte dei proprietari d'immobili nel Rione Terra a mezzo di atti pubblici di cessione volontaria, deve ora completare e formalizzare la procedura di acquisizione al patrimonio indisponibile delle unità immobiliari ubicate nel vecchio Rione Terra ed ancora non acquisite, di cui all' allegato piano particellare descrittivo che forma parte integrante del presente provvedimento;
tutto quanto sopra premesso,

VISTA

-la legge 475/71 che ha disposto l'espropriazione degli immobili, compresi nel perimetro del Rione Terra di Pozzuoli, ex art. 3 Legge 475 del 19.07.1971, operata dal Provveditorato Regionale alle OO.PP. della Campania, che con Decreto n. 2704 2/VII/NA 54 del 15.09.1972, approvava il suddetto perimetro;
-la dichiarazione di pubblica utilità disposta dalla suddetta Legge 475/71 ed il possesso degli immobili a favore del Comune di Pozzuoli;

CONSIDERATO

-che tra le altre unità immobiliari oggetto di tale procedura, figuravano le seguenti:

Foglio 76 Particella 1003 sub 3 ora parte della particella 843 --- omissis... ---

Foglio 76 Particella 1106 sub 1 ora particella 1106 --- omissis... ---

Foglio 76 Particella 1106 sub 2 e sub 3 ora particella 1106 sub 3 --- omissis... ---

Foglio 76 Particella 1106 sub 21 ora particella 1106 --- omissis... ---

Foglio 76 Particella 1091 sub 15 ora particella 1091 --- omissis... ---

Foglio 76 Particella 279 Superficie --- omissis... ---;

Foglio 76 Particella 1075 Superficie mq. 100 intestata a --- omissis... ---;

Foglio 76 Particella 1083 Superficie mq. 200 intestata a --- omissis...---

-che le unità immobiliari, indicate in premessa, risultano utilizzate per scopo di interesse pubblico, ossia nell'ambito del "Recupero e Valorizzazione del Rione Terra di Pozzuoli";

che ai sensi del comma 2 art. 11 DPR 327/2001 il Comune di Pozzuoli ha comunicato , mediante avviso pubblicato all'albo pretorio - sul Burc della Regione Campania e mediante pubblicazione sul quotidiano "Il Mattino" , alle ditte proprietarie degli immobili ricadenti nel Comune di Pozzuoli, l'avvio del procedimento preordinato all'acquisizione del diritto di proprietà dei suddetti immobili a favore del Comune di Pozzuoli mediante l'emanazione del provvedimento ai sensi dell'art. 42 bis DPR 327/2001;

-che l'interesse pubblico risulta nella fattispecie prevalente e che l'acquisizione delle unità immobiliari e delle aree è finalizzata alla successiva e piena valorizzazione del bene non più procrastinabile, con la corresponsione al privato di un indennizzo comprensivo del pregiudizio subito, patrimoniale e non patrimoniale;

-che tale modalità di acquisizione del diritto di proprietà ne consente la formalizzazione anche ai fini della trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari e della voltura nel catasto;

VISTO

- l'allegato elenco descrittivo relativo agli immobili siti nel Comune di Pozzuoli riportante, tra l'altro, le somme da corrispondere a titolo di risarcimento del danno in favore dei relativi proprietari per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale sofferto a causa della sottrazione della disponibilità dei beni;
- il ricorrere delle condizioni di cui all'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 così come modificato dall'art.34 della L. 111 del 2011, diretto a regolamentare le situazioni nelle quali la P.A. abbia occupato, trasformandolo, un bene privato per fini d'interesse pubblico in assenza di un provvedimento d'esproprio, prevedendo che l'Autorità emani un provvedimento d'acquisizione sanante, dandone comunicazione alla Corte dei Conti entro i successivi trenta giorni mediante trasmissione di copia integrale;

RITENUTO

di dover definire la pratica di trasferimento a favore del Comune di Pozzuoli della proprietà degli immobili e delle aree indicate in premessa, dando corso all'emissione dell'acquisizione degli immobili dei cittadini sopra indicati;

VISTI ALTRESI'

- il primo comma dell'art.1 della Legge Regionale n°23 del 19/4/77, con il quale sono state delegate ai Comuni le funzioni amministrative di cui al D.P.R. n° 8/72, in materia di procedimenti amministrativi ed espropriativi;
- il Decreto Legge n. 290 del 01/06/1971 convertito con modificazioni nella legge n. 475 del 19/07/1971 (*Legge Speciale su Pozzuoli*);
- gli articoli 7 - 8 e 16 della legge 2359/1865;
- la legge n. 865/71;
- il D.P.R. n. 8/72;
- la Legge n. 10/77;
- la Legge Regionale n. 23/77;
- la Legge Regionale n. 51/78;
- la Legge n. 1/78;
- la legge 109/94, così come modificata dal comma 13, art.4 della legge n. 415/98;
- il T.U. in materia espropriativa - D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e successive modifiche di cui al D.L. vo 27/12/2002 n°302 (artt. n. 23,24,25);
- la previsione di cui all'art. 42 bis del d.lgs. 327 del 2001;

DECRETA

per i fini di cui alla premessa, ai sensi del Decreto Legge n. 290 del 01/06/1971 convertito con modificazioni nella legge n.475 del 19/07/1971 (*Legge Speciale su Pozzuoli*) è pronunziato a favore del Comune di Pozzuoli con sede in Pozzuoli alla via Tito Livio n. 4, c.f.: 00508900636, il provvedimento d'acquisizione sanante ex art. 42 bis del DPR 327/2001 delle unità immobiliari ricadenti nel Comune di Pozzuoli, di proprietà delle ditte individuate nell'allegato elaborato descrittivo.

Il presente Decreto sarà affisso all'Albo Pretorio del Comune di Pozzuoli per giorni 15 consecutivi, pubblicato sul sito web dell'Ente (www.comune.pozzuoli.na.it), pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, notificato nelle forme degli atti processuali e civili ai proprietari, trascritto e registrato presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari di Napoli e, in forza dello stesso, è disposto, il passaggio del diritto di proprietà (a titolo originario) dei beni espropriati e come sopra indicati in favore del Comune di Pozzuoli, immobili già nel pieno possesso del Comune stesso.

Il Comune di Pozzuoli provvederà al pagamento delle somme determinate alle ditte accettanti, ovvero al deposito delle stesse presso il MEF -Ragioneria Territoriale dello Stato – Sezione Cassa Depositi e Prestiti di Napoli, in caso di mancata accettazione.

Effettuato il pagamento o il deposito di cui al precedente punto, il presente decreto va fatto oggetto di registrazione, voltura e di trascrizione presso le competenti Agenzie delle Entrate e del Territorio (Servizio di Pubblicità Immobiliare) a cura e spese del Comune di Pozzuoli, affinché le risultanze degli atti e Registri Immobiliari e catastali siano in tutto conformi al dispositivo adottato con il presente atto e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del Decreto Legge

n. 290 del 01/06/1971, convertito con modificazioni nella legge n. 475 del 19/07/1971 (*Legge Speciale su Pozzuoli*), tutt'ora vigente, *"è esente da imposte di bollo, di registro ed ipotecarie, dalle tasse di concessione governativa, dai diritti catastali, nonché degli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari e dai tributi speciali"*.

Il presente decreto costituisce provvedimento definitivo e traslativo della proprietà ed avverso di esso è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente o al Presidente della Repubblica, nei termini rispettivamente di 60 giorni o 120 dalla comunicazione, notificazione o piena coscienza dello stesso.

Entro trenta giorni dall'esecutività del presente decreto sarà data comunicazione, come per legge, alla Corte dei Conti mediante trasmissione di copia integrale, come disposto dall'art. 42 bis del DPR 327/2001.

Si dà atto che la pubblicazione del presente decreto di esproprio assolve unicamente ai principi di trasparenza dell'azione amministrativa come definiti dal D. Lgs 33/2013 e non integra l'efficacia della stessa, che viene assicurata mediante notifica all'interessato.

Si dà atto infine che il provvedimento integrale è depositato agli atti dell'ufficio e potrà essere oggetto di accesso su richiesta dei soggetti interessati, ai sensi dell'art. 22 L. 241/90 e dall'art- 5 D. Lgs 33/2013, nei limiti previsti dalla vigente normativa.

IL DIRIGENTE
f.to Dott. AGOSTINO DI LORENZO